Ctp Lecce. Sì alle giustificazioni su prelievi e versamenti dal conto

L'atto notorio prova i movimenti bancari

Alessandro Sacrestano

Le giustificazioni, in ordine a prelievi e versamenti operati da un professionista sul proprio conto corrente, possono essere rese all'amministrazione finanziaria anche attraverso l'utilizzo di atti notori riportanti dichiarazioni di terzi. A precisarlo la sentenza n. 990/5/09 della Ctp di Lecce.

La vicenda trattata dalla Commissione pugliese riguarda un avvocato ricoprente anche la carica di sindaco. Nel 2006, i militari della Guardia di finanza eseguono una verifica sui conti correnti del professionista, rilevando una serie di versamenti e prelievi, per i quali si riteneva mancassero le adeguate giustificazioni. Al termine delle operazioni di verifica, quindi, le fiamme gialle formalizzano le proprie conclusioni in un verbale, che l'agenzia delle Entrate pone a fondamento della rettifica dei redditi del professionista per l'annualità sottoposta a controllo. La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha esteso, riformulando il contenuto dell'articolo 32 del Dpr n. 600/73, l'ambito di applicazione degli accertamenti sulle movimentazioni bancarie o postali – riservato precedentemente ai soli ricavi conseguiti dalle imprese – anche alle operazioni di sportello effettuate dai professionisti.

La norma citata, in sostanza, dispone che i versamenti e i prelevamenti, eseguiti da questi sui conti correnti personali, sono posti presuntivamente a base delle rettifiche e degli accertamenti dell'ufficio, in quanto considerati come componenti positive di reddito occultate, tutte le volte in cui il professionista non sia in grado di indicarne il soggetto beneficiario e sempre che gli stessi non risultino in contabilità. Spetta, infatti, al contribuente l'onere di provare in modo idoneo che ne ha tenuto conto nella sua contabilità oppure che la somma non rileva perché esente o soggetta a ritenuta d'imposta, al fine di vincere la presunzione. Qualora, infatti, il professionista non sia in grado di giustificare adeguatamente i movimenti bancari esaminati, le somme indicate verranno riprese a tassazione sulla scorta dell'ammontare complessivamente emergente dal conto corrente.

Questo, pertanto, è ciò che accade anche all'avvocato pugliese, che si vede rettificare il reddito in aumento in misura pari alla somma dei prelievi e dei versamenti non contabilizzati. Tanto in sede di controllo che in contenzioso, però, il professionista oppone alle presunzioni dell'ufficio una serie di giustificazioni, tra cui alcuni atti notori riportanti dichiarazioni di terzi, facenti luce sulle movimentazioni bancarie riscontrate. L'ufficio, sia in contraddittorio che nel processo tributario, non ha voluto tenere conto di dette giustificazioni, ritenendo che le dichiarazioni rese dai terzi non consentivano di riscontrare la tracciabilità delle movimentazioni bancarie.

Di diverso avviso è stato il collegio giudicante che, invece, ha ritenuto che gli atti notori depositati dal contribuente costituissero una valida giustificazione delle operazioni segnalate in fase di verifica. Le conclusioni dei giudici tributari partano dalla considerazione di quanto affermato dalla Corte di cassazione in più occasioni (fra le altre, la commissione cita la sentenza n. 11221/07) e, cioè, che, così come è consentito all'amministrazione di introdurre dichiarazioni di terzi formate in sede extraprocessuale, seppure con mero valore indiziario, analogo potere deve essere riconosciuto anche al contribuente, e ciò in attuazione dei principi del «giusto processo» e della parità delle armi al fine di rendere effettivo il diritto di difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA